

Associazione Culturale "Monsignor Michele Sasso"

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MONSIGNOR MICHELE SASSO"

Il giorno trenta del mese di ottobre del duemilaventi, alle ore diciotto, presso la sede sociale sita in Via Sciacca,3 – Torre del Greco – si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Culturale "Monsignor Michele Sasso" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni – "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art.13 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita essendo presente la maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione e potrà validamente deliberare con il voto favorevole degli stessi.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il Sig. Amerigo Guida e quale segretario il Sig. Giuseppe Sasso.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura alle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea andranno sotto la voce allegato "A" al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposto di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L.266/91.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Giuseppe Sasso)

1 de 1

Mons.

MICHELE

SASSO

ORREDEL GREED

Il Presidente (Amarigo Guida)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MONSIGNOR MICHELE SASSO – APS

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale non riconosciuta denominata:

"Associazione Culturale Monsignor Michele Sasso - APS"

avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

L'associazione ha sede legale in Via Sciacca n°3, nel comune di Torre del Greco (NA). Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed ha durata illimitata.

Art.2 – L'Associazione ha lo scopo di divulgare il messaggio pastorale, morale e sociale di Monsignor Michele Sasso, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D. Lgs. 117/2017. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, turistico, sportive dilettantistiche, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

A tal fine l'Associazione intende:

- 1) promuovere una nuova cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità;
- 2) contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con tutte le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la cultura e la progettualità per un mondo migliore;
- 3) avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di cosviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
- 4) sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di bene comune (nuova occupazione, nuova imprenditorialità, nuove dinamiche sociali);
- 5) avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centro Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione ad alta formazione;
- 6) organizzare eventi di sensibilizzazione dei territori verso le modalità di co-sviluppo;
- 7) promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
- 8) promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, tanto a livello locale quanto globale, per la realizzazioni di diffusi reti virtuose internazionali;
- 9) elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
- 10) avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, soggetti del terzo settore;
- 11) curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web;
- 12) avviare, gestire e/o partecipare a progetti di promozione nell'ambito del turismo, dell'agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico, degli stili di vita sostenibili, dell'edilizia sociale e, in maniera esemplificativa e non esaustiva, in tutti quegli ambiti dell'attività umana che contribuisce al benessere della persona nel senso più

- profondo e allo sviluppo e promozione dei beni relazionali oltre che alla valorizzazione del pianeta Terra, casa comune del genere umano che desidera vivere in un "mondo migliore";
- 13) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto nel rispetto delle normative del settore;
- 14) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolta alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- 15) aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- 16) aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co.2, art.7 Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta compilando in modulo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accertare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, che l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, con delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitati di diritti o a termine.

Art. 4 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabilito dall'Assemblea;

- Art. 5 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, nelle eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:
- 1. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- 2. Che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione di comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiamo cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;

Fntrata

- Il Vice Presidente:
- Comitato Scientifico.

Art. 7 - Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Si applicano i co. 4 e 5, art 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli organi attribuiti della Legge, dell'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delegare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 – Il Consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compito di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti la attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quando il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Deve comunque essere nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro se il patrimonio supera il valore di euro 100.000,00 (centomila).

Art. 11 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entità che compongono il patrimonio dell'associazione posso provenire da apporti dei soci attraverso dei conferimenti di denaro o di singoli beni, ma possono anche altresì provenire da donazioni fatte da imprese e soggetti privati, quote associative dei singoli soci, contributi raccolti mediante l'organizzazione di eventi o di raccolte fondi, ma anche corrispettivi legati ad un'eventuale parallelo, seppur non principale, esercizio di attività commerciale. Il Consiglio direttivo è l'organo preposto ad amministrare tale patrimonio e ad analizzare l'evoluzione in modo da poter condurre l'associazione verso il raggiungimento dell'obiettivo per la quale essa è stata costituita. L'associazione ha l'obbligo per la trasparenza informativa della conduzione della sua attività di redigere una serie di prospetti all'interno dei quali sarà necessario riepilogare l'andamento finanziario dell'attività esercitata, la quale predisposizione sarà quindi affidata sempre all'organo amministrativo dell'associazione stessa.

Art. 12 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,

rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 – L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 15 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- consultazione cartacea in sede di riunioni e assemblee previa richiesta scritta.

Art. 16 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al proseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.


Art. 18 – In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 – Per quanto non è esplicitamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



II Presidence Amenigo Gulda)





Direzione Frovinciale II di Napoil

Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia Atto registrato pl n. 4790

In data de [U] 2020

IL FUNZIONARIO

4